

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2003, n. 26

Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 “Rideterminazione del termine previsto dall’articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” ”.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell’articolo 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

1. La rubrica dell’articolo 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituita:

“Art. 64 - Funzioni degli enti parco.”

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 64 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. Nelle aree ricadenti all’interno del perimetro dei parchi nazionali e nelle aree di protezione esterna agli stessi, vincolate ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 490/1999, le funzioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 61, relative ad opere o lavori di competenza degli enti parco nazionali o da essi anche indirettamente realizzati, nonché le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 63, sono esercitate dall’ente parco successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale fra l’ente parco, la Regione e lo Stato che ne determini le modalità d’esercizio.”.

Art. 2

Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 “Rideterminazione del termine previsto dall’articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” ”

1. Il termine previsto dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10, come modificato dall’art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e dal comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 16, è prorogato al 15 febbraio 2004.

Art. 3

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 ottobre 2003

Galan

INDICE

- Art. 1 - Modifica dell’articolo 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
- Art. 2 - Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 “Rideterminazione del termine previsto dall’articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” ”
- Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 11 dicembre 2002, dove ha acquisito il n. 325 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Frigo, Cadarin e Trento;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1° e 2° in data 11 dicembre 2002;
- La 2° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 luglio 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Franco Frigo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 ottobre 2003, n. 10354.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Capo II del Titolo III della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 disciplina il conferimento delle funzioni in materia di territorio ed urbanistica in attuazione del D.Lgs. n. 112/1998.

Tra queste le funzioni quelle in materia di beni ambientali sono contemplate agli articoli da 61 a 64; in particolare l'articolo 64 affida agli enti parco regionali, per gli interventi che ricadono all'interno del territorio dei parchi stessi, la competenza al rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999.

L'Ente parco regionale è diventato in questo modo il referente unico per i due provvedimenti autorizzatori previsti dalla legge (il parere cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 40/1984, e il nulla-osta per i beni ambientali), con evidente snellimento dell'azione amministrativa e vantaggio di chi debba realizzare opere all'interno del territorio del Parco.

Per il Parco delle Dolomiti Bellunesi l'applicazione di questa normativa resta esclusa stante il carattere nazionale dell'Ente Parco e non essendo configurabile che una legge regionale affidi compiti ad un ente pubblico statale.

Tuttavia le ragioni di celerità e semplificazione nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per gli interventi all'interno del territorio del parco nazionale, sono le medesime (e condivise dall'Ente Parco) e - siano esse relative alle opere dell'Ente stesso o a quelle attualmente di competenza dei Comuni ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 11/2001 - richiederebbero un unico soggetto referente.

A tal fine il progetto di legge - così come emendato dalla seconda Commissione consiliare - contempla la possibilità che le funzioni in materia di beni ambientali relative al rilascio di autorizzazioni e provvedimenti cautelari, possano essere esercitate dall'Ente Parco Nazionale, successivamente alla stipula tra Ente parco, Regione e Stato di una convenzione o di un accordo interistituzionale che ne determini le modalità di esercizio.

Sul Progetto di legge la Seconda Commissione ha espresso all'unanimità parere favore alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 64 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 64 - Funzioni degli enti parco .

1. Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro dei parchi regionali, con esclusione del parco delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 “Norme per l'istituzione del parco delle Dolomiti d'Ampezzo” e successive modifiche e integrazioni, e nelle aree di protezione esterne ai parchi, vincolate ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 490/1999, le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 sono esercitate dagli enti parco.

2. L'ente parco trasmette l'autorizzazione di cui al comma 1 alla sovrintendenza ed al comune il quale rilascia la concessione edilizia ove non sia intervenuto l'annullamento ministeriale ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 490/1999.

3. È delegato al consiglio dell'Ente Parco dei Colli Euganei il rilascio del parere di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1971, n. 1097 “Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei”.

4. Per gli enti parco che già non le esercitano, l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti decorre dal novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

4 bis. Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro dei parchi nazionali e nelle aree di protezione esterna agli stessi, vincolate ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 490/1999, le funzioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 61, relative ad opere o lavori di competenza degli enti parco nazionali o da essi anche indirettamente realizzati, nonché le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 63, sono esercitate dall'ente parco successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale fra l'ente parco, la Regione e lo Stato che ne determini le modalità d'esercizio.”.

Nota all'articolo 2

- Si riportano, di seguito, i testi originali degli articoli di legge citati all'articolo 2:

- Legge regionale n. 11/2001:

“Art. 58

(omissis)

2. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'intera materia urbanistica, ivi compresa l'individuazione delle funzioni amministrative di competenza regionale e quelle da ripartire tra gli enti locali, tenendo conto dei seguenti principi:

a) flessibilità delle norme generali per governare la diversa morfologia locale;

b) valorizzazione dell'autonomia locale;

c) riduzione dei termini di approvazione degli strumenti generali;

d) ulteriore semplificazione amministrativa per l'approvazione delle varianti urbanistiche relative ad interventi di opere pubbliche o di pubblica utilità.

(omissis).”.

- Legge regionale n. 10/2002:

“Art. 1

1. Il termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è rideterminato al 31 dicembre 2002.

(omissis).”.

- Legge regionale n. 35/2002

“Art. 1

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 , “Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” ”, le parole “31 dicembre 2002” sono sostituite con le parole “31 luglio 2003”.

(omissis).”.

- Legge regionale n. 16/2003

“Art. 12

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , le parole “31 luglio 2003” sono sostituite dalle parole “31 ottobre 2003”.

(omissis).”.

4. Struttura di riferimento

- Direzione urbanistica